DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIORDINO DELLE ATTRIBUZIONI DEI MINISTERI

Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

All'attuazione del presente decreto , ad eccezione degli articoli 4, commi 3-bis e 3-ter, e 6, commi 3-bis e 3-ter, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 5 gennaio 2023, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri
Estremi	Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-riordino-delle-attribuzioni-dei-2022/art-14-clausola-di-invarianza-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it